

FATTURAZIONE ELETTRONICA, LINEA DURA SULLE SANZIONI

Linea dura, dal versante sanzionatorio, quella che porta in dote l'articolo 77 del DDL bilancio 2018 trasmesso dal Governo alle Camere ed in analisi dal martedì scorso al Senato. Chi **dal 2019** riceverà fatture non elettroniche XML dovrà infatti attivare anche l'autofatturazione denuncia, attraverso il Sistema di Interscambio (SDI), se non riceverà le fatture nel formato appropriato.

Le sanzioni

Tolti i soggetti forfetari a cui vanno aggiunti i soggetti in regime fiscale di vantaggio (minimi residuali), il Governo sembra fermamente determinato a spingere a tutti i costi verso l'obbligo generalizzato (vedi "*Fatturazione elettronica generalizzata dal 2019 e spesometro transfrontaliero, pure mensile*" su [Apiweekly 201710N4](#)). La strategia è quella di coinvolgere anche il cessionario/committente in caso di inottemperanza del fornitore. Infatti, se il fornitore residente (o stabilito) non emetterà fattura nel formato elettronico previsto, la norma riformulata (comma 6 dell'art. 1 del DLgs 127/2015) introdurrà l'obbligo per il cliente di adempiere, attraverso il sistema di interscambio, agli obblighi documentali (autofattura denuncia) previsti dall'art. 6, comma 8, del D.Lgs 471/97. Tradotto significa che se il cliente non riceverà la fattura nel formato elettronico obbligatorio, dovrà gestire, nel medesimo formato, l'autofatturazione denuncia entro 30 giorni dall'annotazione della fattura irregolare o 4 mesi dall'omessa fatturazione¹; il tutto, per non incorrere nella sanzione del 100% dell'imposta con minimo di € 250. Salvo modifiche al testo in discussione sarà da capire poi come coordinare la novità con la richiamata disciplina che prevede anche l'obbligo per il cessionario/committente di versare la relativa Iva con F24 (codice 9399); Iva che, verosimilmente, sarà già stata versata dallo stesso fornitore (non necessariamente un evasore) sulla base dell'irrituale fattura cartacea. A non creare dubbi, invece, è l'espressa previsione che comunque rimane ferma l'autonoma e separata responsabilità del fornitore che per l'irrituale emissione di fatture cartacee sarà sanzionato con le misure previste dall'articolo 6 del D.Lgs 471/97 ossia dal 90 al 180% dell'imposta con minimo di € 500 per fattura (le stesse di chi la fattura non la emette proprio).

Sanzioni dal 2019 per l'emissione di fatture non elettroniche XML	
Fornitore	Cessionario/committente
Dal 90 al 180% dell'Iva con minimo di € 500 per fattura	100% dell'Iva con minimo di € 250 per fattura, salvo attivazione auto fatturazione denuncia attraverso il SDI

Il formato della fattura elettronica 2019

E' confermata l'adozione del formato XML già noto per la fatturazione elettronica verso la PA, gestito attraverso il sistema di interscambio (Sdi). Formato che, dal 1 gennaio 2017, è già esteso in via facoltativa nella fatturazione fra privati previa richiesta, però, del codice univoco o della pec della controparte; requisiti, quest'ultimi, che appaiono un ostacolo operativo non di poco conto in particolare nei rapporti con le controparti estere al punto che la previsione di uno spesometro mensile transfrontaliero (cioè per le operazioni da/per l'estero che non transitano per le bollette doganali o la suddetta fatturazione elettronica) pare essere riconducibile proprio all'esigenza di superare tale ostacolo. Nella versione del DDL trasmessa alle Camere è stata introdotta tuttavia la possibilità di individuare ulteriori formati basati su standard o norme riconosciute in ambito UE nella prospettiva (probabilmente)

¹ Giacché dal 2019 (salvo modifiche al testo attuale) l'emissione di una fattura non elettronica sarà sempre considerata omessa, ci sarà peraltro da capire se tale termine andrà computato a partire dai 4 mesi oppure, come previsto oggi per le fatture irregolari, dal termine breve dei 30 giorni dall'annotazione.

a cura di **Francesco Zuech**
del Servizio Fiscale di APINDUSTRIA VICENZA – fiscale@apindustria.vi.it

dell'implementazione di processi standardizzati comunitari più estesi, ma con il rischio, per gli operatori nazionali, di dover pagare scotto non solo di uno ma di ben due adeguamenti.

Esonero tenuta dei registri (ma non per tutti)

A fronte dell'introduzione del nuovo obbligo generalizzato è confermata, sulla carta, l'eliminazione dell'obbligo di tenuta dei registri per imprese semplificate e professionisti ma, a differenza delle prime bozze, ora la semplificazione viene circoscritta solo a quei casi in cui i contribuenti si affideranno "anima e corpo" ai conteggi (Iva e redditi) che saranno messi a disposizione dall'Agenzia. Una prospettiva riservata ai contribuenti di minori dimensioni è comunque puramente utopica, come si sono recentemente espresse in una **nota congiunta del 23/10/2017** Confimi Industria e l'Associazione nazionale commercialisti (ANC), giacché i conteggi non potranno mai essere corretti salvo ipotizzare una fantascientifica rottamazione di tutte le norme che prevedono limitazioni nella detrazione Iva e alla deduzione dei costi, gli ammortamenti, l'adozione del principio di cassa (compreso quello introdotto dal 217 per i semplificati), ecc.

Scenario 2019

Fatti due conti, l'evoluzione dello scenario degli adempimenti che esce dall'analisi del DDL bilancio 2018 può essere così riassunto (dichiarazioni redditi, Irap, Iva e dichiarazioni d'intento a parte).

Anno	Adempimenti obbligatori	Totale
2017	2 spesometri semestrali 4 comunicazioni trimestrali liquidazioni Iva	6
2018	1 spesometro annuale (anziché trimestrale) (*) 4 comunicazioni trimestrali liquidazioni Iva	5 (anziché 8)
2019	12 comunicazioni mensili fatture da/verso non stabiliti + trasmissione generalizzata fatture elettroniche + Autofatture denuncia per le fatture ricevute in modalità cartacea + 4 comunicazioni trimestrali liquidazioni Iva	16 + fatture elettroniche obbligatorie e autofatture denuncia attraverso lo SDI

(*) Se sarà confermata la risoluzione di maggioranza (primo firmatario G. Sanga) approvata il 18 ottobre dalla Commissione finanze della Camera dei Deputati.

SONDAGGIO

Nell'anticipare che, nell'audizione al citato DDL a cui (salvo ulteriori slittamenti) parteciperemo attraverso Confimi Industria il prossimo 06 novembre, sarà manifestato il disappunto di Apindustria Confimi Vicenza e della Confederazione contro l'imposizione coercitiva, anziché spontanea, di tali (per altri versi interessanti) innovazioni, **si invitano le imprese associate a manifestare la propria opinione** compilando il questionario presente in home page al sito dell'Associazione oppure cliccando su questo percorso

<https://goo.gl/forms/PcMAeJdzyU6a5DSi2>

F.Z.

a cura di Francesco Zuech
del Servizio Fiscale di APINDUSTRIA VICENZA – fiscale@apindustria.vi.it